

COMUNE DI OSTUNI
19 LUG 2010
Prot. N. 018001



COMUNE DI OSTUNI
15 LUG. 2010
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Servizio Agricoltura

Ass: *[Handwritten signature]*

REGIONE PUGLIA
00_530
15.07.2010 0060610
P. 222

Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco

del Comune di Ostuni!
P.zze Liberte, 1

[Handwritten mark]

OGGETTO: D. Lvo. 214 del 19/08/05 "Attuazione della direttiva 2002/89/ce concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

D.M. 9 novembre 2007 "disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* "

Comunicazione nuovi prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta al punteruolo rosso delle palme.

La presente per informare che il Ministero della Salute DGSAN, ha autorizzato, in deroga, per un periodo di 120 gg, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di seguito indicati.

In tabella si riporta anche la data del Decreto relativo al singolo prodotto ai fini di un corretto computo della durata della suddetta deroga.

Si ritiene utile, inoltre, sottolineare che l'autorizzazione non si riferisce alla sostanza attiva ma complessivamente al prodotto tal quale, pertanto non è consentito l'utilizzo di altri prodotti fitosanitari con la stessa sostanza attiva, ma solo di quelli di seguito riportati:

PRODOTTO	DITTA	SOSTANZA ATTIVA	DECRETI AUTORIZZATIVI
RELDAN Z2	DOW AGROSC.	CLORPIRIFOS METILE	(Decreto del 14/06/2010)
DANTOP 50-WG	SUMITOMO	CLOTHIANIDIN	(Decreto del 14/06/2010)
VERTIMEC EC	SYNGENTA	ABAMECTINA	(Decreto del 14/06/2010)
KOHINDR PLUS PALME	MAGAN ITALIA	CIFLUTRIN - IMIDACLOPRID	(Decreto del 14/06/2010)
METEOR	DIACHEM SPA	DELTAMETRINA	(Decreto del 14/06/2010)

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
DOTT. Cosimo CAVALLO



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DOTT. Francesco COLUCCIA

[Handwritten signature]



Ministero della Sanità

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione.
Ufficio VII


DGSAN/7/ I.S.i.z./ 8795

Ministero della Salute

DGSAN

0019196-P-17/06/2010

I.S.i.z./2009/8795



71078298

All'Impresa
Syngenta Crop Protection Spa
Via Gallarate 139
20151 Milan0

c p c
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
delle Province autonome
Loro sedi

OGGETTO: Notifica del decreto di estensione d'impiego, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC, reg. n. 8795.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto di estensione d'impiego del prodotto fitosanitario indicato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all'attività di vigilanza sul corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII

Dr. Antonio CONSOLINO

Per informazioni: Sig.ra Anna Galano, tel. 06 59946419



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTO il decreto del 6 marzo 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 giugno 2009, con il quale è stato registrato al n. 8795 il prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC, contenente la sostanza attiva abamectina, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede in Milano, Via Gallarate 139, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 20 novembre 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni, del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC contenente la sostanza attiva abamectina;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC EC registrato al n. 8795 in data 6 marzo 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 giugno 2009 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li

14 GIU. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
dot. Silvio Berrello



se

ACU

syngenta.

VERTIMEC® EC


Insetticida-acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulla coltura di agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone), melo, pero, peaco e nectarine, vite, fragola, lampone, mora, cetriolo, melone, cocomero, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, lattughe e simili, rucola, ornamentali, fioricola, vivaldi arbustive ed arboree, latifoglie e conifere e palme (infezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100
Contiene il solvente cicloesano



FRASI DI RISCHIO
Noctivo per ingestione

NOCTIVO



Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non distarsi dal prodotto e dal recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 8795 del 6.03.1996
Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viofas (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altra taglia: ml 250 - 500; l 2,5 - 5 - 10

Norme precauzionali

Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la miopia (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione.

Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettroliti. Si dovrebbe fornire un'adeguata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni.

Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveneni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

Vertimec è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. Vertimec è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Vertimec ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, pulci e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per la fauna selvatica.

Vertimec è altamente tossico per le api: esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.

Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate.

Smaltire secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta.

Dosi e modalità d'impiego

Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo culturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Cultura	Insetticida	Dose ml/ha	Dose l/ha	Epoca d'impiego e Note	
Arancio, Mandarino, Clementina, Limone	Miraflex verapinata (<i>Phytomyza citrea</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime rine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5% di olio minerale
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime rine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
Pera, Melo	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	Aggiungere alla miscela 0,26% di olio minerale
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Erionide del melo (<i>Acarus scaberrimus</i>), Caricostoma (<i>Leucopoda malvifolia</i>), Litocolella (<i>Phylloxera brassicae</i>)	75	0,75-1,5	a fine caduta petali.	
Peach e n. n. n.	Ragnetti rossi (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i>) Erionidi (<i>Acarus foxae</i>)	75-100	0,75-1,3	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idratso caudulante
	Larve di tripide (<i>Thrips</i> spp., <i>Tarsonemus</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75-100	0,75-1,3	a caduta petali o in presenza delle prime punture su frutti; ripetere se necessario dopo 7-10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Ectophasma campii</i>)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	
	Tignola (<i>Loxosteles vanaema</i>), Tignola (<i>Eupoecia ambiguella</i>)	55 - 75	0,5-0,75	da inizio ovideposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Peperone, Salsiccia, Cetriolo, Melone, Cocomero, Sedano	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Erionide (<i>Acarus lycopersici</i>)	80	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Miraflex fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	80	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	40	0,5	alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
		100	1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i>)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampiro, mora	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp. e <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Le foglie a stivili, ruota	Miraflex fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto	
Cultura ornamentale e fioricole in terra ed in vaso Viali di arbustive ed arboree	Miraflex fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	50	0,5-1,5	alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,5	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,5	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lati foglia, Conficere per alberature stradali e parchi	Miraflex fogliari (<i>Liriomyza citrella</i>) Processionaria del pino (<i>Thecmitopoea pyrausta</i>)	10-40 ml per litro di acqua		Trattare il prodotto subito dopo la fioritura, evitare in presenza della prima larva neonata.	
	Tignola del platano (<i>Corythucha citrella</i>) Aldi (<i>Aphis</i> spp.) Aceri leucantidati ed ericidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzatura idonea e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare depositivi anti e proteggere la via respiratoria, la pelle, gli occhi e la bocca. Transpirare l'area onde impedire l'accesso a personale ausiliario. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinati di contenimento posizionali sotto i contenitori/serbatoi anti e contenere sversamenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo, aree urbane, viali	Puntinella rossa delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	25-50 ml per litro d'acqua		Miscelare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzatura idonea e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare depositivi anti e proteggere la via respiratoria, la pelle, gli occhi e la bocca. Transpirare l'area onde impedire l'accesso a personale ausiliario. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinati di contenimento posizionali sotto i contenitori/serbatoi anti e contenere sversamenti accidentali.	

syngenta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melone e cocomero, cetriolo, peperone; 7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola, lampone, mora; 10 giorni per agrumi e sedano; 14 giorni per pero, pasca e nettarine, lattughe e simili, rucola; 28 giorni per mele e vite.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Uso autorizzato fino al: 2 OTT. 2010



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio VII

DGSAN/7/ 1.5.l.z./ 15017

Ministero della Salute

DGSAN

0019206-P-17/06/2010

I.5.1.z./2010/15017



71082588

All'Impresa
Magan Italia Srl
Via Falcone 13
24126 Bergamo

e p.c
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e
delle Province autonome
Loro sedi


OGGETTO: Notifica del decreto di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3 del d.lgs. n. 194/95 del prodotto fitosanitario denominato KOHINOR
PLUS PALME BIS, reg. n. 15017.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto di autorizzazione del prodotto
fitosanitario indicato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
come modificato dal D.P.R.23.4.2001 n. 290.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono
opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all'attività di vigilanza sul
corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Dr. Antonio CONSOLINO

Per informazioni: Signora Anna Galato, tel. 06 59943419



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 10 dicembre 2009 dall'Impresa Magan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PALME BIS contenente le sostanze attive imidacloprid, ciflutrin;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Magan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, il prodotto fitosanitario denominato KOHINOR PLUS PALME BIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione preparato nello stabilimento dell'Impresa LIFA Srl in Vigonuevo (VE);

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13017.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 4 OTT. 2010



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrelli

KOHINOR PLUS PALME BIS

Insetticida sistemico per la palma da dattero, ad azione sistemica, a lunga persistenza.
EMULSIONE CONCENTRATA

KOHINOR PLUS PAL BIS

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del

COMPOSIZIONE

g 100 di KOHINOR PLUS PALME BIS

contengono:


IMIDACLOPRID puro 7,1 g (75 g/l)

CIFLUTRIN puro 2,4 g (25 g/l)

Coadiuvanti q. b. a 100 g

Contiene

N-metilpirrolidone



MAGAN ITALIA Srl

Via Falcone 13 -

24126 Bergamo

Tel. 035 328811

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fogliature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Scadenza dell'autorizzazione (vedi decreto) 1° OTT. 2010

Officina di produzione e confezionamento:

MAKHESHIM CHEMICAL WORKS LTD - BEER-SHEVA - ISRAELE

LIFA Srl - Vigonovo (VE)

Quantità netta del preparato:

5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 L

Partita N. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Sp1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). **NORME PRECAUZIONALI:** Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattato di tossicologia delle droghe per uso umano

IMIDACLOPRID 7 L/kg; CIFLUTRIN 2,4% in acqua

separatamente, provocano i seguenti sintomi di avvelenazione

IMIDACLOPRID: terapia: sintomatica

CIFLUTRIN: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti; anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi labiali, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

KOHINOR PLUS PALME BIS può essere utilizzato alle dosi sottolinciate:

Palme: in campo, area urbane e vivai. Contro *Punturedo rosso della palma* (*Rhynchophorus ferrugineus*) applicare il prodotto con localizzazione fogliare / corona e endoterapia alla dose di 120 ml/ha.

E' consentito il trattamento mediante impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo appena dopo la crisi di trapianto, effettuando due applicazioni a distanza settimanale alla dose di 1600 ml/ha.

Applicazione localizzata tramite iniezioni nel tronco: impiegare alla dose di 10-20 ml per ogni metro di circonferenza del tronco, alla concentrazione dello 0,5% (5 ml/litro di acqua)

COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefloritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) né in fioritura.

Avvertenza: non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per eventuali operazioni da effettuarsi entro 24 ore dal trattamento, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3,
D.L.vo n° 85/2003)**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....."

14 OTT. 2010

le

KOHINOR PLUS PALME BIS

INSETTICIDA
EMULSIONE CONCENTRATA

KOHINOR PLUS PAL BIS

Composizione

100 g di KOHINOR PLUS PALME BIS


contengono:

IMIDACLOPRIN puro 7,1 g (= 75 g/l)

CIFLUTRIN puro 2,4 g (= 25 g/l)

coadiuvanti q.b. a 100 g

Contiene n-metilpiralidone



FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e

da bevande. Non mangiare, né bere, né

fumare durante l'impiego. Non gettare i residui

nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle

Istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone, 13

24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali n. del

Scadenza dell'autorizzazione: (vedi decreto)

Officina di produzione e confezionamento:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - DEER-SHEVA - ISRAELE
LIFA Srl - Vigonovo (VE)

5-10-20-25-50-75-100 ml

Partita N. vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

**SALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13/03/2010



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione.
Ufficio VII - Prodotti fitosanitari

DGSAN/7/ I.S.i.z./ 12865

Ministero della Salute

DGSAN

0019204-P-17/06/2010

I.S.i.z./2009/12865



71081448

All'Impresa
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
2 Rue Claude Chappe, Parc D'affaires De Crecy
69370 Saint Didier Au Mont D'or
Lione (Francia)

e p.c
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle
Province autonome
Loro sedi

OGGETTO: Notifica del decreto di estensione d'impiego, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato DANTOP 50 WG, reg. n. 12865.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto di estensione d'impiego del prodotto fitosanitario indicato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all'attività di vigilanza sul corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
dott. Antonio CONSOLINO

Per informazioni: Sig.ra Anna Galano, tel. 06 59943419



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
QUATTORDICI/62
814,62
BONIFAZI
84/18/2807 87:38:52
0801-00009 43605294100A3E
TELEFONO CENTRALE : 81052485055295
0 205 249505 529 5

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTO il decreto del 28 settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 marzo 2010, con il quale è stato registrato al n. 12865 il prodotto fitosanitario

denominato DANTOP 50 WG, contenente la sostanza attiva clothianidin, a nome dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., 2 Rue Claude Chappe, Parc D'affaires De Crecy 69370 Saint Didier Au Mont D'or Lione (Francia), preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 4 dicembre 2009 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999,

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario denominato DANTOP 50 WG registrato al n. 12865 del 28 settembre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 marzo 2010, a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., 2 Rue Claude Chappe, Parc D'affaires De Crecy 69370 Saint Didier Au Mont D'or Lione (Francia), preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li

14 GIU. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello



SP

se

NOU

DANTOP 50 WG[®]

Insetticida aficida sistemico

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

DANTOP 50 WG[®] Reg. Ministero della Salute n. 12865 del 28/09/06**COMPOSIZIONE**

Glofianidin puro	g. 50
Cotormulanti q.b.a	g. 100

**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE****NOCIVO****SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.**

Parc d'Affaires de Crécy

2, Rue Claude Chappe

69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lyon (Francia)

Tel. (33) 04 78 64 32 60

DISTRIBUITO DA:

ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 - Milano - Tel. 02 452801

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:

Sumiko-Takeda Agro Manufacturing Ltd.

Kohriyama Plant, 3-1 Sakurachi, Takakura, Hiwadamachi,

Kohriyama, Fukushima 963-0531, Giappone

ISAGRO SpA - Aprilia (Latina)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Partita n. CONTENUTO NETTO: Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Utilizzare dispositivi di protezione individuale (tuta standard e guanti) durante le operazioni di miscelazione, carico, e applicazione del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto risulta essere molto tossico per le api: non effettuare trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo staccio di eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 12 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di prodotto che agisce a livello di membrana dello sinapsi del sistema nervoso, specificamente sui recettori post-sinaptici dell'acetilcolina. In caso di ingestione, tranne nei casi di perdita di conoscenza, provocare il vomito; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente le parti interessate con acqua corrente e rimuovere gli indumenti eventualmente contaminati.

CARATTERISTICHE

DANTOP 50 WG[®] è un insetticida aficida dotato di elevata sistemia e transaminanza, caratteristiche che permettono al prodotto di ridistribuirsi per via xilematica e floematica nei differenti tessuti vegetali, raggiungendo così anche insetti non interessati direttamente al momento del trattamento. DANTOP 50 WG[®] esplica la propria azione prevalentemente per ingestione e, in subordine, per contatto. DANTOP 50 WG[®] si lega ai siti neuronali nicotinici dell'acetilcolina, inibendo il ripristino della funzionalità sinaptica susseguente ad uno stimolo del sistema nervoso. Ciò porta rapidamente l'insetto a incoordinazione motora, paralisi e successiva morte.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

MELO E PERO: contro *Aphis pomi* e *Dysaphis plantaginea* utilizzare 15 g/ha (150-225 g/ha) alla fase fenologica di post-fioritura. Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

PESCO, NETTARINO E ALBICOCCO: contro Afidi (*Aphis gossypii* e *Myzus persicae*) alla dose di 8-12 g/ha (80-170 g/ha) intervenendo dalla fine fioritura/caduta petali all'ingrossamento dei frutti. Effettuare al massimo 1 trattamento all'anno.

PATATA: contro Afidi e Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) alla dose di 4-12 g/ha (40-60 g/ha) intervenendo alla prima comparsa dell'infestazione. In caso di necessità ripetere il trattamento a 15 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 trattamenti all'anno.

Le dosi sopra indicate si riferiscono ad applicazioni da effettuarsi a volumi d'acqua normali (10-15 hl/ha per i fruttiferi e 6-10 hl/ha per patata). In caso di applicazioni a bassi volumi d'acqua, adottare la dose ad ettaro calcolata moltiplicando la dose ettolitrica per il numero di ettolitri utilizzabili a volume normale.

PALME contro il Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) - IMPIEGO AUTORIZZATO FINO AL ... **2 OTT. 2010**
PALME IN CAMPO E VIVAIO

- Applicazioni localizzate alle foglie/corona: 15-20 g per hl di acqua

- Applicazioni per endoterapia alla dose di 10 litri d'acqua. Il volume della soluzione iniettata varia in funzione delle dimensioni della pianta e della tecnologia endoterapica adottata

PALME IN VIVAIO

- Applicazioni localizzate al terreno sottostante la chioma: 30 g in 50 litri d'acqua per 50 metri quadrati.

Intervenire preventivamente quando si osservano nelle aree limitrofe attacchi del parassita con moria delle palme. Ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni. Nei trattamenti alla chioma utilizzare volumi d'acqua idonei alla completa bagnatura della vegetazione.

COMPATIBILITÀ

Non sono segnalati casi di incompatibilità con i più comuni formulati utilizzati sulle colture sopra indicate. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi preliminari utilizzando le attrezzature aziendali. Il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Istruzioni per l'uso: DANTOP 50 WG[®] deve essere aggiunto direttamente nella botte, riempita per metà, ad agitatore fermo. Portare quindi a volume la botte, aggiungendo eventualmente altri prodotti da usarsi in miscela aggiungendoli in sequenza partendo dai prodotti granulari per passare poi ai pulverulenti ed infine ai liquidi. Inserire l'agitatore quando il livello dell'acqua è pari a circa ¼ del volume massimo.

FITOTOSSICITÀ

Sebbene non siano segnalati casi di fitotossicità, in caso di varietà poco note o di nuove varietà si consiglia di effettuare prove preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA PATATA E 14 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione.
Ufficio VII

DGSAN/7/ I.S.i.z./4012

Ministero della Salute

DGSAN

0019200-P-17/06/2010

I.S.i.z./4012



71080297

All'Impresa
Dow Agrosciences Italia S.R.L.
Viale A.Masini,36
40126 Bologna

e p.c.
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle
Province autonome
Loro sedi


OGGETTO: Notifica del decreto di estensione d'impiego, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95, del prodotto fitosanitario RELDAN 22 reg. n.4012.

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto di estensione d'impiego del prodotto fitosanitario indicato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all'attività di vigilanza sul corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
Dr. Antonio CONSOLINO

Per informazioni: Sig.ra Anna Galano, tel. 06 59943419



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTO il decreto del 12 novembre 1980 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 giugno 2009 con il quale è stato registrato al n. 4012 il prodotto fitosanitario RELDAN 22 a nome dell'impresa Dow Agrosiences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Patroclo 21;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere favorevole espresso il 5 marzo 2010, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhynchophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA l'istanza presentata in data 7 giugno 2010, dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del d.lgs 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alla coltura delle palme, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario RELDAN 22 registrato al numero 4012 in data 12.11.1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 giugno 2009, a nome dell'impresa Dow Agrosiences Italia S.r.l. con sede legale in Milano Via Patroclo 21, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Roma, li 14 GIU. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
dot. Silvio Borrelli



Sc

file

RELDAN^{*} 22

Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto, ingestione ed asfissia, per il controllo dei principali parassiti del melo, pero, pesco, agrumi, vite, pomodoro, peperone, fragola, ornamentali, floreali e alcune colture minori

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di RELDAN 22

Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Rischio di irritazione oculare. Evitare l'uso di questo prodotto per gli impianti acquedotti pubblici e altri impianti di distribuzione di acqua potabile per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare irritazione e secchezza della pelle. Evitare l'inalazione del vapore che potrebbe svilupparsi durante l'uso.

CONSIGLI DI PREVIDENZA

Conservare in luogo sicuro, lontano da bambini. Evitare l'ingresso nella abitazione, soprattutto in gravidanza. Non fumare, né bere, né mangiare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e consultare il medico immediatamente. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e consultare il medico immediatamente. Questo concentrato ed il suo contenuto devono essere usati come indicati nei paragrafi "Non impieghi nell'ambiente". Riferirsi alle avvertenze speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patrocolo, 21 - 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione ed il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
Bayer CropScience srl - Pilago (BG)
Unichem spa - Cavavoggio (BG)

Tabella autorizzata: 10-20-50-100-250-500 ml
1-5-10-18,9 litri

Registrazione n. 4012 del 12/1/1980 del Ministero della Sanità
Patente n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115



IRRITANTE



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritazione cutanea, irritazione oculare, irritazione delle vie respiratorie, irritazione delle vie digestive.

Sintomi nasotracheali: Irritazione delle mucose nasotracheali, irritazione delle vie respiratorie superiori. Irritazione delle mucose nasotracheali, irritazione delle vie respiratorie superiori.

Sintomi intestinali: Irritazione delle mucose intestinali, irritazione delle vie digestive.

Sintomi centrali: Irritazione delle mucose centrali, irritazione delle vie respiratorie inferiori.

Causa di morte: Irritazione delle mucose centrali, irritazione delle vie respiratorie inferiori, irritazione delle mucose intestinali, irritazione delle vie digestive.

Terapia: Irritazione delle mucose centrali, irritazione delle vie respiratorie inferiori, irritazione delle mucose intestinali, irritazione delle vie digestive.

Consultare un Centro Antidoti.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RELDAN 22 è un insetticida fosfororganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore.

RELDAN 22 è particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le ovidee di cocciniglia. Inoltre, esplica azione frenante lo sviluppo delle popolazioni di acari tetranychidi come *Panonychus*, *Tetranychus*, *Eotetranychus*.

Melo, pero, pesco: 200 ml/ha contro lepidotteri tonelcidi (*Copra*, *Cacoecia*, *Pandemis*, *Eulia*), Tigriola orientale (*Cydia molesta*), *Anarsia* (*Anarsia*). 200-250 ml/ha contro nemidi di cocciniglia (*Aspidiotus* ed altre). 250 ml/ha contro i tripidi del pesco (*Frankliniella occidentalis*, *Tetranychus* *meridionalis*, *Thrips majar*).

Arancio, limone, mandarino, Clementino: 250 ml/ha contro nemidi di cocciniglia (*Saissetia*, *Ceroplastes*, *Pseudococcus*, *Aonidiella aurantii*).

Vite: 100-150 ml/ha contro tignole (*Polycaasis*, *Chysid*). 150 ml/ha contro Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*). Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali. 200 ml/ha contro cocciniglia (*Planococcus* spp., *Targionia vitis*, *Polysiphia vitis*). L'eventuale aggiunta di olio ne migliora l'efficacia. Si consiglia di trattare nelle ore serali o comunque nelle ore più fresche della giornata.

Fragola: 300-400 ml/ha contro Frankliniella o., notte ed afidi.

Pomodoro, peperone, melanzana, pisello, ravanella, patata: 1,5-2 litri/ha contro notte (*Agrilus*, *Manestra* ed altre), Cavolaia (*Pieris*), Maccone (*Papilio*), Dorifora (*Leptinotarsa*).

Miris: 300 ml/ha contro notte (*Agrilus*), Pimilide (*Ostrinia*) ed elateridi.

Ploppo: 400-500 ml/ha contro Superda e Criptonivco.

Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino): 200 ml/ha contro Boga, tartrididi, cocciniglia, Oziobionte.

Palme nel verde urbano, in vivaio e pieno campo:** contro Punteruolo rosso (*Rhycolophorus ferrugineus*), trattare la chioma (corona fogliare) alla presenza del parassita; nei luoghi pubblici distribuire preferibilmente nelle ore notturne, al fine di evitare la possibile contaminazione a persone ed animali. Utilizzare attrezzature a bassa pressione per evitare il rischio di deriva del prodotto. I volumi possono variare in seconda delle dimensioni della chioma, mantenendo però la concentrazione di 500 ml di prodotto per litro di acqua.

COMPATIBILITÀ: RELDAN 22 non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gella Benny.

In post-floritura del melo non eseguire più di due trattamenti.

Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali di protezione.

ATTENZIONE: in caso di impiego del prodotto in aree pubbliche segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con nebbie forti. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi aluso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

** Impiego autorizzato fino al ...